

ACCERTAMENTO

Apertura di borse in sede di accesso: le conclusioni delle Sezioni Unite

di Lucia Recchioni



Con l'attesa **sentenza n. 3182**, pubblicata ieri, **2 febbraio**, le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione** si sono espresse sulla controversa rilevanza del **consenso** ai fini della **legittimità** dell'**apertura di borse** rivenute in sede di accesso.

Una società impugnava l'**avviso di accertamento** emesso dall'Agenzia delle entrate a seguito degli **elementi raccolti nel corso di una verifica** svolta nei locali della società, più precisamente **rinvenuti** all'interno di una **valigetta dell'amministratore**.

Il ricorso, giunto in Cassazione, veniva **rimesso alle Sezioni Unite**, per approfondire se, in caso di **apertura** della **valigetta** reperita in sede di accesso, la **mancanza dell'autorizzazione di cui all'[articolo 52, comma 3, D.P.R. 633/1972](#)** possa essere superata dal **consenso** prestato dal titolare del diritto.

Giova innanzitutto ricordare che, ai sensi del richiamato [articolo 52, comma 3, D.P.R. 633/1972](#) *"è in ogni caso **necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica** o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'**apertura coattiva** di pieghi sigillati, **borse**, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale"*.

Nel caso in esame, tuttavia, l'**amministratore delegato** aveva messo a disposizione dei verificatori il contenuto della valigetta **a seguito di semplice richiesta di questi ultimi**; tali documenti venivano quindi utilizzati dagli Uffici per **rideterminare i valori delle rimanenze** di magazzino.

Le **Sezioni Unite**, alla luce di quanto prospettato, hanno individuato quindi i parametri

costituzionali di riferimento negli [articoli 13 e 14 Cost.](#): se la borsa fosse stata rinvenuta “**addosso**” alla persona, avrebbe assunto rilievo l'[articolo 13 Cost.](#), sull'**inviolabilità della libertà personale**, mentre, se, come nel caso di specie, la borsa viene **rinvenuta all'interno dei locali**, la norma di riferimento è l'[articolo 14 Cost.](#), sull'inviolabilità del domicilio, il cui **comma 3** espressamente prevede quanto segue: “***gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali***”.

Tenuto conto di quanto esposto, e in virtù della formulazione dell'[articolo 52, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), le Sezioni Unite hanno quindi qualificato l'autorizzazione del **procuratore della Repubblica** necessaria solo nei casi di **apertura coattiva** e **non anche nei casi in cui il contribuente abbia prestato il suo libero consenso (non coartato o forzato, perché, ad esempio, indotto con la minaccia di conseguenze sfavorevoli)**.

Ai fini della valida espressione del consenso all'apertura della borsa, **non è inoltre necessario che il contribuente sia stato informato della sussistenza di una previsione di legge** che, in caso di sua opposizione, consente l'apertura coattiva solo **previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica**.